

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 98/11/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Chiari, ha appellato la sentenza in epigrafe che, in relazione all'avviso di accertamento n. Omissis IRPEF 2000, emesso da detto Ufficio, aveva accolto il ricorso prodotto dalla sig.ra Be. St.. Chiede la riforma di detta sentenza. Si costituisce la ricorrente, eccependo la tardività dell'appello, essendo esso stato notificato oltre l'anno e 45 giorni previsti dalla normativa.

Osserva la Commissione che l'eccezione di parte è destituita da ogni fondamento. Infatti, come ben rilevato dal rappresentante dell'Ufficio, in udienza, l'appello è stato notificato in data 28 aprile 2009, e spedito dall'Ufficio in data 24 aprile 2009. La sentenza appellata, sottolinea pure l'Ufficio, è stata depositata in data 21 marzo 2008.

Nel merito, rileva la Commissione che l'appello dell'Ufficio merita di essere accolto.

A seguito di approfondite indagini condotte dalla G.d.F., effettuate anche a mezzo di accertamenti bancari, autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, venivano rinvenute due cassette di sicurezza intestate alla sig.ra Be., contenenti complessivamente la somma di £ 2.340.000.000. Da dette somme, di cui la predetta signora non forniva alcun chiarimento, l'Ufficio evinceva, in presenza di una circostanza pacifica, incontroversa e incontestabilmente dimostrata, la provenienza illecita di dette somme, al di là dell'effettivo autore della condotta penalmente rilevante; deduceva una maggiore capacità contributiva e procedeva alla rettifica della dichiarazione. Qualificava detti proventi fra i "redditi diversi".

Per i giudici di primo grado "le suddette somme costituirebbero per conseguenza la risultante di diversi reati commessi dal terzo e non riferibili dunque alla ricorrente, la quale si sarebbe meramente prestata ad aprire un rapporto locativo e di custodia delle ridette somme presso gli indicati istituti bancari".

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, con norma di interpretazione autentica, ha precisato che i proventi illeciti, come nel caso, dato che di essi la parte, alla luce degli atti di causa, non ha fornito idonea giustificazione, non classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del TUIR "sono comunque considerati come redditi diversi".

Pertanto, con tale normativa, si afferma il principio dell'assoggettabilità omnicomprensiva a tassazione di tutti i redditi illeciti, anche se non inquadrabili in una delle categorie di reddito disciplinata nel TUIR.

A nulla rileva, quindi, l'affermazione dei giudici di primo grado, che "agli atti del giudizio fa radicalmente difetto la prova che la ricorrente abbia svolto attività commerciale, anche illecita, sottraendo una base imponibile alla correlativa imposizione tributaria". Infatti, come evidenziato dall'appellante, "l'asserito difetto di prova in ordine all'esercizio di un'attività commerciale volta a sottrarre base imponibile sia un aspetto assolutamente irrilevante per il recupero di un provento legato ad un'attività illecita". Non è da condividere, poi, la tesi dei giudici di primo grado, secondo cui la sig.ra Be. abbia lecitamente trattenuto le somme suddette in virtù di un rapporto locativo e di custodia.

Al riguardo è da dire che la contribuente non ha fornito, come su evidenziato, nessuna giustificazione delle somme ritrovate nella sua disponibilità. Inoltre, la qualificazione del rapporto tra il soggetto ed il bene come detenzione, e non come possesso, non esclude, in tema di proventi illeciti, la sua qualificazione come reddito (Cass. 1058/2007).

Pertanto, la Commissione, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida in € 5.044,50.

**PQM**

la Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida in € 5.044,50.